

N.

N.

REG.PROV.COLL.  
REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_\_, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Elena Vignolini in Firenze, Via F. Bonaini, 10;

**contro**

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, ove domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

**per l'annullamento**

della determinazione nr. M\_D/GPREV /Pos. N.

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (comunicata il \_\_\_\_\_)  
del Ministero della Difesa, Dir. Gen. della Previdenza Militare e della  
Leva, -OMISSIS-, 4^ -OMISSIS- - -OMISSIS-., nonche' di tutti gli atti  
presupposti, collegati e comunque connessi ivi espressamente compreso  
il Decreto nr. \_\_\_\_\_ - Posizione nr. 5 /20^ in data \_\_\_\_\_ del  
Ministero della Difesa, Dir. Gen. della Previdenza Militare, della leva e

del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati, -OMISSIS-, 6^ -  
OMISSIS- - Area, Servizio Speciali Benefici Assistenziali nella parte in  
cui la riliquidazione dei benefici di cui alla l. 206/2004 è stata  
commisurata all'-OMISSIS-à complessiva del -OMISSIS-% ed avente ad  
oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione  
dei benefici previsti in favore delle "-OMISSIS-" in relazione all'-  
OMISSIS-à complessiva del -OMISSIS-% con conseguente condanna  
delle resistenti Amministrazioni a corrispondere al ricorrente la  
differenza di trattamento economico spettante con interessi legali e  
rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto  
fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di  
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno \_\_\_\_\_ il dott.  
Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Esponde il ricorrente, caporal maggiore dell'Esercito in forza al 187°  
RGT -OMISSIS-, di aver partecipato ad una missione internazionale di  
pace in -OMISSIS- in occasione della quale, in data \_\_\_\_\_ giugno  
riportava un -OMISSIS-, aveva investito il mezzo sul quale viaggiava.  
A seguito dell'istanza per il riconoscimento dei benefici previsti dalla l.  
n. 206/2004 in favore delle -OMISSIS- veniva sottoposto a visita dalla

CMO  
un  
r

IS- 67 -  
parte in  
stata  
d

CMO di -OMISSIS-che, con verbale del 6 ottobre ), diagnosticava un “-OMISSIS-...-OMISSIS-”, riconoscendo l’-OMISSIS-à permanente residuata nella misura del -OMISSIS-% e l’-OMISSIS-à complessiva nel -OMISSIS-%, tenuto conto del danno biologico e morale.

Con lo stesso atto l’interessato veniva riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio.

Di seguito, con il decreto n. del novembre il Ministero della Difesa liquidava la speciale elargizione prevista dalla legge sopra citata commisurandola all’-OMISSIS-à del -OMISSIS-%.

Sopravvenuto l’aggravamento dell’-OMISSIS- già descritta, il ricorrente, in data domandava la rideterminazione dei benefici di cui sopra allegando copiosa documentazione medica.

In precedenza, con decreto del , l’Amministrazione aveva provveduto a riliquidare la speciale elargizione per le -OMISSIS- nella misura del -OMISSIS-%, precisando con allegata determinazione del 29 maggio il diniego di ogni ulteriore revisione dell’indennizzo ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 del DPR n. 181/2009.

Avverso tale atto insorgeva il sig.-OMISSIS-chiedendone l’annullamento, nonché l’accertamento del diritto alla rideterminazione del beneficio in parola e deducendo:

- Violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del DPR n. 181/2009. Eccesso di potere per erronea valutazione del fatto, errore sui presupposti, sviamento, illogicità, incongruità, incoerenza, irrazionalità e contraddittorietà manifeste.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.

Come è noto, per consolidata giurisprudenza, l'azione di accertamento alla spettanza dell'equo indennizzo presuppone la titolarità, da parte del soggetto che la propone, di una posizione di diritto soggettivo che non è ravvisabile nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza dell'-OMISSIS- da causa di servizio ovvero di liquidazione dell'equo indennizzo, atteso che la posizione giuridica da riconoscere al pubblico dipendente nelle suddette vicende contenziose, proprio in ragione della particolare natura indennitaria dell'emolumento, è quella del titolare dell'interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, sez. IV., 8 gennaio 2013, n. 31; id., sez. III, 7 marzo 2012, n. 1296; T.A.R. Basilicata, 5 aprile 2014, n. 246).

Per contro va riconosciuta all'interessato una posizione di diritto soggettivo solo allorché il relativo procedimento si sia positivamente concluso, e con riferimento quindi non all'*an*, ma alla corretta liquidazione del *quantum* effettivamente dovuto.

Nel caso di specie, pur trattandosi di benefici di natura indennitaria, la giurisprudenza ha riconosciuto (con riferimento alla l. n. 466/1980 rubricata "*Speciali elargizioni in favore dei dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche*" ed alla legge n. 302/1990) che i soggetti beneficiari sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all'elargizione in questione, dovendosi negare che al riguardo si possa configurare un potere discrezionale in senso proprio in capo alla pubblica amministrazione (Cass. civ., sez. VI, 20 ottobre 2015 n. 21306; id. n. 11377 del 22 luglio 2003; Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5618, id., sez. VI, n. 1338 del 14.3.2006).

Va tuttavia rilevato che tale posizione di diritto soggettivo presuppone che sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria,

amministrativa  
grado) ovvero  
un., 8 ap  
cons.

accertamento  
del  
me

amministrativa o contabile, la dipendenza dell'-OMISSIS-à (e il suo grado) ovvero della morte da atti o stragi di terrorismo (Cass. civ., sez. un., 8 agosto 2011 n. 17078), mentre nella fattispecie ciò che viene in considerazione non è il nesso causale tra il fatto da cui è scaturita l'-OMISSIS- ovvero l'elargizione del beneficio, già accertato nella sua entità, bensì la presupposta determinazione della valutazione (ascrivibile a discrezionalità tecnica) dell'Amministrazione che deve necessariamente esprimere un proprio apprezzamento preordinato alla graduazione della speciale elargizione in parola in ragione del grado di -OMISSIS-à accertato.

Infatti, l'art. 5, co. 1, della l. n. 204/2006 stabilisce che *“L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di -OMISSIS-à riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”*.

In senso analogo si esprime anche l'art. 1, co. 1, della l. n. 302/1990 secondo cui *“A chiunque subisca un'-OMISSIS-à permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico...è corrisposta una elargizione fino a lire 1-OMISSIS- milioni, in proporzione alla percentuale di -OMISSIS-à riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale”*.

Ne segue, ad avviso del Collegio, che la domanda di accertamento va dichiarata inammissibile, dovendo la delibazione della controversia circoscriversi ai profili di ordine discrezionale di cui è titolare l'Amministrazione e, quindi, alle conseguenti posizioni di interesse legittimo ascrivibili in capo al ricorrente.

Nel merito la domanda di annullamento è fondata.

Il provvedimento impugnato è fondato sull'affermazione che la normativa introdotta dal DPR n. \_\_\_\_\_ impedirebbe ogni possibilità di apprezzamento dell'aggravamento della patologia conseguente all'atto terroristico, consentendo solo la revisione delle percentuali già accertate che, nella specie, sarebbe già avvenuta riconoscendo all'interessato la misura del -OMISSIS-% della speciale elargizione, comprensiva del danno morale e biologico in precedenza non considerati.

La tesi non può essere condivisa.

Dispone l'art. 6, co. 2, del DPR 30 ottobre 2009, n. 181 che *"Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle -OMISSIS-à operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti..."*.

Il DPR in parola reca il *"Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'-OMISSIS-à e del danno biologico e morale a carico delle -OMISSIS- e delle stragi di tale matrice, a norma dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206"*.

E', dunque, alla luce di tale ultima norma che va letta la disposizione appena riportata.

Invero, l'art. 6 della l. n. 206 del 2004 stabilisce che *"Le percentuali di -OMISSIS-à già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale..."*.

Non è perciò possibile, in presenza di una norma primaria che lo consente, escludere, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di

valutare  
l'incro  
dal

la  
valutare, ad istanza di parte, l'aggravamento della patologia e l'incremento del grado di -OMISSIS-à conseguente all'evento dannoso dalla legge qualificato come fatto di terrorismo.

Tale interpretazione, del resto, appare, oltre che ragionevole, in linea con il sistema dei benefici approntati dall'ordinamento per l'indennizzo di coloro che, per ragioni di servizio, o per la natura del fatto dannoso, abbiano subito pregiudizi dell'integrità fisica, psichica o sensoriale e che, nei limiti temporali fissati per ciascun tipo di indennizzo, denunciino il sopravvenuto aggravamento dell'-OMISSIS-.

Ne segue che, accogliendo il ricorso, l'amministrazione sarà tenuta a valutare, sottoponendo l'interessato agli opportuni accertamenti medico legali, l'effettivo aggravamento delle patologie in relazione alle quali già era stata riconosciuta la speciale elargizione, ed eventualmente, all'esito positivo dei riscontri eseguiti, disporre la conseguente rivalutazione.

Le spese del giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza del ricorrente, sono in parte compensate e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti in motivazione precisati.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.-OMISSIS-0,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

5742010  
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 maggio  
2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.